

## DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE

Deliberazione n.ro	Data di Adozione
0000143	04/02/2022

OGGETTO: Corte d'Appello di Bari. Ricorso R.G. n. 1156/2020 promosso dal sig. F.V.M. avverso la sentenza n. 2249/2020 resa dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro nel giudizio R.G. n. 5184/2016. Nomina avvocato interno.

### PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL DIRETTORE GENERALE N.RO 20220001081 DEL 01/02/2022


COMPOSTA COMPLESSIVAMENTE DA 3 (tre) PAGINE



DI 0 (zero) ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 0 (zero) ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE PER UN TOTALE DI 0 (zero) PAGINE

DI 1 (uno) DOCUMENTI ISTRUTTORI NON ALLEGATI PER UN TOTALE DI 14 (quattordici) PAGINE

Con la sottoscrizione in calce, i Direttori dichiarano di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.

Parere del Direttore Amministrativo	Parere del Direttore Sanitario
 Firmato Digitalmente il 03/02/2022 16:43 Gianluca CAPOCHIANI	

Il Segretario	Il Direttore Generale
 Firmato Digitalmente il 04/02/2022 15:14 Romana Giovanna PISCITELLI	 Firmato Digitalmente il 04/02/2022 14:46 Antonio SANGUEDOLCE

### ATTESTAZIONE DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che il presente provvedimento viene pubblicato all'Albo pretorio *on-line* della ASL BA, ai sensi dell'art. 32, c. 1, l. 69/2009, per la durata di 30 giorni naturali, decorrenti dal **04/02/2022**

Unità Operativa Affari Generali  
L'Addetto alla Pubblicazione

Firmato Digitalmente il 04/02/2022 15:16

 Domenico ROVETO



L'originale del presente documento, redatto in formato elettronico e firmato digitalmente è conservato a cura dell'ente produttore secondo normativa vigente.

Ai sensi dell'art. 3bis c4-bis Dlgs 82/2005 e s.m.i., in assenza del domicilio digitale le amministrazioni possono predisporre le comunicazioni ai cittadini come documenti informatici sottoscritti con firma digitale o firma elettronica avanzata ed inviare ai cittadini stessi copia analogica di tali documenti sottoscritti con firma autografa sostituita a mezzo stampa predisposta secondo le disposizioni di cui all'articolo 3 del Dlgs 39/1993.

<b>OGGETTO:</b>	<b>Corte d'Appello di Bari. Ricorso R.G. n. 1156/2020 promosso dal sig. F.V.M. avverso la sentenza n. 2249/2020 resa dal Tribunale di Bari – Sez. Lavoro nel giudizio R.G. n. 5184/2016. Nomina avvocato interno.</b>
-----------------	---

### **IL DIRETTORE GENERALE**

Vista la Deliberazione n. 1492 del 05/09/2018, con l'assistenza del Segretario, sulla base della istruttoria e della proposta formulata, dal Direttore avv. Edvige Trotta – Struttura Legale che ne attesta la regolarità formale del procedimento ed il rispetto della legalità, considera e determina quanto segue.

#### **PREMESSO CHE**

- il sig. F.V.M. ha promosso nei confronti dell'ASL BA davanti al Tribunale di Bari – Sez. Lav. il ricorso ex art. 414 c.p.c., R.G. n. 5184/2016, per sentire dichiarare il proprio diritto all'attribuzione dell'indennità di coordinamento ex art. 10 CCNL 2000/2001 per aver svolto, a suo dire, funzioni di coordinamento dal 19.10.2009 al 31.10.2015 e, per l'effetto, condannare l'ASL BA al pagamento in favore del ricorrente, a titolo di indennità di coordinamento ex art. 10 CCNL 2000/2001, della complessiva somma di €20.245,20, oltre interessi e rivalutazione monetaria, con vittoria di spese di lite;
- la ASL BA resisteva nel giudizio per il tramite di avvocato interno;

#### **RILEVATO CHE**

- con sentenza n. 2249/2020, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Bari, rigettava integralmente la domanda del ricorrente e, per l'effetto, compensava le spese di lite per ½ e condannava il sig. F.V.M. alla rifusione della restante quota che liquidava complessivamente in €1.180,00, oltre accessori di legge;
- con ricorso R.G. n. 1156/2020, il sig. F.V.M. proponeva appello avverso la succitata sentenza;

#### **RITENUTO**

- l'interesse della ASL BA a costituirsi nel ricorso in appello per tramite di difensore avvocato interno, per contrastare l'avversa pretesa.

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario

Assunto quanto in premessa

### **D E L I B E R A**

per le motivazioni espresse in narrativa e che qui si intendono integralmente richiamate

- di costituirsi nel ricorso in appello e di conferire procura alle liti per la rappresentanza e la difesa dell'Azienda, anche nell'eventuale fase esecutiva, all'avv. Anna Faretra del Foro di Bari, avvocato interno, ratificando, sin d'ora, l'operato svolto.

Fasc. n. 1411/2015.

#### PROFILI CONTABILI

RILEVANTE, a valere su:  NON rilevante

#### ONERI DI PUBBLICAZIONE OBBLIGATORIA EX D. LGS. 33/2013:

SOGGETTA a pubblicazione  NON soggetta a pubblicazione

#### ONERI DI RISERVATEZZA:



CONTIENE dati personali da NON pubblicare  NON contiene dati personali

#### DESTINATARI NOTIFICA/TRASMISSIONE

**PROPOSTA N.RO 20220001081 APPROVATA CON DELIBERAZIONE N.RO 20220000143 DEL 04/02/2022**

*Con la sottoscrizione in calce al presente provvedimento, i firmatari di cui sopra, ciascuno in relazione al proprio ruolo come indicato e per quanto di rispettiva competenza, attestano che il procedimento istruttorio è stato espletato nel rispetto della normativa regionale e nazionale applicabile e che il provvedimento predisposto è conforme alle risultanze istruttorie agli atti d'ufficio.*

*I medesimi soggetti dichiarano, inoltre, di non versare in alcuna situazione di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis, l. 241/90, artt. 6, 7 e 13, c. 3, D.P.R. 62/2013, vigente codice di comportamento aziendale (DDG n. 132/2019) e art. 1, c. 9, lett. e), l. 190/2012 – quest'ultimo come recepito, a livello aziendale, alla Parte II, par. 1, lett. c) del vigente PTPCT – tale da pregiudicare l'esercizio imparziale di funzioni e compiti attribuiti, in relazione al procedimento indicato in oggetto, così come di non trovarsi in alcuna delle condizioni di incompatibilità di cui all'art. 35-bis, D.L.gs. 165/2001.*

RUOLO	NOME E COGNOME	FIRMA
Responsabile del Procedimento ai sensi della L. 241/1990	Marino Barbara	 Firmato digitalmente il 01/02/2022 11:12
Direttore/Responsabile di Struttura	Trotta Edvige	 Firmato digitalmente il 02/02/2022 13:52